

Forum – La sperimentazione con gli animali in Italia: opinioni a confronto

Esseri senzienti e sperimentazione: quali frontiere?

Francesca Rescigno

Professoressa associata di Istituzioni di Diritto Pubblico, Università di Bologna

Mail: francesca.rescigno@unibo.it

Il dibattito sulla posizione giuridica degli esseri animali ha assunto negli ultimi anni una posizione sempre più rilevante: se un tempo infatti parlare di diritti e soggettività animale poteva apparire una stranezza filosofica lontana dalla realtà, oggi i contorni di un possibile riconoscimento giuridico della *senzietà animale* appaiono almeno abbozzati dall'articolo 13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea che qualifica espressamente gli animali quali «esseri senzienti», anche se poi concretamente omette di fornire una definizione sia di «benessere degli animali» che di «essere senziente». Tale disposizione, malgrado appaia contraddistinta da un forte spirito di compromesso in quanto coniuga l'affermazione della senzietà animale con il mantenimento in essere di

fenomeni discutibili ed altamente problematici, come ad esempio le macellazioni rituali religiose o alcune attività folkloristiche e di costume che coinvolgono loro malgrado gli esseri animali¹, ha comunque il merito di avere proclamato la senzietà animale in un Trattato europeo, incentivando così future iniziative legislative maggiormente garantiste nei confronti degli esseri animali.

Uno dei temi centrali rispetto alla soggettività animale è quello della sperimentazione, cioè l'utilizzo degli animali a scopo di studio e ricerca in ambito cosmetico, farmacologico, fisiologico, fisiopatologico, biomedico e biologico. La sperimentazione animale è stata oggetto di particolare interesse da parte dell'Unione Europea che si è confrontata sia con la sperimentazione in ambito cosmetico che con quella prettamente medico-scientifica. Nel primo caso l'intervento europeo è stato decisivo al fine della salvaguardia della senzietà animale, poichè nel 2009 è stato approvato il Regolamento CE n. 1223 che ha condotto alla totale eliminazione della possibilità di effettuare test sugli esseri animali per i prodotti cosmetici in Europa, vietando le sperimentazioni sia per i prodotti finiti che per gli ingredienti o le combinazioni di ingredienti, così come l'importazione e l'immissione sul mercato europeo di prodotti la cui formulazione finale o i cui ingredienti siano stati oggetto di

¹ Si ricorda che già nel 2001 la Corte europea con il caso *Jippes* era stata chiamata a valutare se il benessere degli animali potesse essere considerato un principio generale del diritto europeo ed aveva concluso in senso negativo chiarendo che la salute e la protezione degli animali sono interessi pubblici di cui le istituzioni dell'UE devono tenere conto nell'esercizio dei loro poteri. In sintesi, la protezione del benessere degli animali non è un principio generale del diritto dell'UE, sebbene sia un valore accettato da promuovere e tutelare. Cfr. Sentenza del 12 luglio 2001, C-189/01, *Jippes*, EU:C:2001:420. Per un commento,

cfr., E. SPAVENTA, *Case C-189/01 H. Jippes*, in *Common Market Law Review*, 39, 2002, 1159. La Corte non si discosta da questo precedente anche nelle sentenze successive all'introduzione dell'articolo 13 TFUE; ribadendo che il benessere degli animali non può essere considerato un «principio generale del diritto dell'UE», bensì un valore e un interesse pubblico. Cfr. Sentenza del 14 giugno 2012, C-355/11, *Brouwer*, EU:C:2012:353; sentenza del 23 aprile 2015, C-424/13, *Zuchtvieh-Export GmbH/Stadt Kempten*, ECLI:EU:C:2015:259.

sperimentazione animale². Oltre alla cosmesi, assai rilevante appare la sperimentazione medico-farmaceutica disciplinata dalla Direttiva Europea n. 63 del 2010 che mira ad implementare la tutela degli animali utilizzati per scopi scientifici e sperimentali migliorandone il benessere attraverso l'affermazione del principio delle tre R e cioè: sostituzione (*replacement*), riduzione (*reduction*) e perfezionamento (*refinement*)³. Il recepimento della Direttiva nel nostro ordinamento è avvenuto con il Decreto Legislativo n. 26 del 2014, capace di scontentare sia i fautori della sperimentazione animale che i sostenitori dell'eliminazione della stessa. La recente vicenda tutta nostrana relativa al Progetto di ricerca *Light up*⁴ che ha condotto a ripetuti interventi della magistratura amministrativa e ha visto il suo epilogo con la pronuncia del Consiglio di Stato del 28 gennaio 2021, con cui il supremo organo amministrativo ha consentito il proseguimento degli esperimenti sui macachi rinchiusi nello stabulario dell'Università di Parma, ha evidenziato le notevoli difficoltà sottese al tema della sperimentazione⁵. L'esito finale non è stato certo quello sperato dagli animalisti, tuttavia l'intera

vicenda ha il merito di aver evidenziato le carenze del sistema sperimentazione, ponendo come imprescindibili nuove e stringenti riflessioni sulla senzietà e sull'uso degli esseri animali. La posizione giuridica attuale degli esseri animali li vede infatti ancora collocati in una sorta di "limbo giuridico", poiché non sembra essersi affermata una reale soggettività giuridica animale, senza la quale gli esseri animali continuano a non avere uno *status* giuridico e quindi a permanere nella ossimorica condizione di *res senzienti*. Appare dunque necessario domandarsi come potrebbe risultare compatibile l'auspicabile compimento del processo di senzietà animale con il mantenimento delle pratiche di sperimentazione. La risposta è racchiusa nel concetto di bilanciamento, applicabile anche agli interessi di esseri viventi appartenenti a specie differenti ma comunque tutti meritevoli di tutela giuridica, e in tale prospettiva il diritto appare lo strumento ideale per affermare un'efficace consapevolezza legislativa della specificità animale che sancisca, seppure quale diritto relativo, il diritto alla vita degli esseri animali. Diritto relativo poiché potrà, in particolari circostanze, essere disatteso nel

² Sulla sperimentazione in materia di cosmetici cfr. F. RESCIGNO, *Il divieto degli animal testing cosmetici: un passo avanti verso la soggettività animale?*, in V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Cosmetici. Diritto, regolazione, bio-etica*, Roma, 2014, 45.

³ Nella sterminata bibliografia in tema di sperimentazione animale mi si consenta di indicare solo alcuni contributi essenziali G. CIABURRI, *La sperimentazione sugli animali*, Bologna, 1956; R.D. RYDER, *Esperimenti sugli animali*, in T. REGAN, P. SINGER (a cura di), *Diritti animali, obblighi umani*, Torino, 1987, 41; S. GARATTINI, *La sperimentazione animale è tuttora necessaria per la salute degli uomini*, in *Federazione Medica*, I, 1991, 9; AA.VV., *Modelli sperimentali nella ricerca biomedica: aspetti tecnici e scientifici. Manuale pratico*, Pavia, 1994; L. LOMBARDI VALLAURI, *L'obiezione di coscienza legale alla sperimentazione animale, ex-vivisezione (Legge 12 ottobre 1993 n. 413)*, in A. MANNUCCI, M. TALLACCHINI (a cura di), *Per un codice degli*

animali, Milano, 2001, 271; I.R. PAVONE, *Animal Experimentation and Animal Welfare in the Context of the European Union: Reflections on the Directive 2010/63/EU and its Transposition in Italy*, in *Rivista di BioDiritto*, 2, 2015, 75. Sul principio delle 3 R si veda invece W.M.S. RUSSELL, R.L. BURCH, *The Principles of Human Experimental Technique*, London, 1959

⁴ Si tratta di un Progetto delle Università di Torino e Parma, sui deficit visivi umani, finanziato dall'*European Research Council* con una durata prevista di 5 anni, per cercare procedure riabilitative che permettano il recupero della vista a pazienti ciechi in seguito a una lesione al cervello derivata da ictus o tumore.

⁵ Rispetto agli interventi della magistratura cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, ric.5 novembre 2019, n. 11774; Consiglio di Stato, sez. III, ord. 23 gennaio 2020, n. 230; T.A.R. Lazio – Roma – Sez. III Quater – Sentenza 1° giugno 2020, n. 5771; Consiglio di Stato, Sez. III, ord., 9 ottobre 2020, n. 5914.

bilanciamento con alcuni interessi umani. In quest'ottica la sperimentazione animale potrebbe essere giustificata solo nel caso in cui si sia effettivamente in presenza di un superiore interesse umano non altrimenti perseguibile, senza dimenticare di potenziare costantemente la ricerca alternativa che riduce l'utilizzo degli esseri animali.

Senzietà degli esseri animali, bilanciamento degli interessi umani e animali, sperimentazione e metodi alternativi costituiscono quindi le sfide dei prossimi interventi normativi volti alla costruzione di un sistema capace di abbandonare il rassicurante antropocentrismo giuridico affiancando alla giuridicità umana quella animale, poiché è solo all'idea di diritto soggettivo che si collega una reale tutela da parte dell'ordinamento e dei suoi organi. Il diritto appare potenzialmente in grado di costruire questo nuovo rapporto uomo-animale, affermando un'efficace consapevolezza legislativa della specificità animale e divenendo il fulcro di un rinnovato biocentrismo di cui tutti: esseri animali ed esseri umani, non possono che beneficiare.

La sperimentazione animale tra scienza, istituzioni e cittadini

Mariachiara Tallacchini

Professoressa ordinaria di filosofia del diritto, Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza

Mail: mariachiara.tallacchini@unicatt.it

Diversamente da altri ambiti scientifico-tecnologici, il dibattito sulla sperimentazione animale non è stato adeguatamente affrontato nella prospettiva del rapporto tra scienza, istituzioni e cittadini. Anche se, a partire dagli scorsi anni ottanta, l'utilizzo di animali per finalità scientifiche è stato rivoluzionato da interventi normativi scaturiti da un'augmentata sensibilità sociale nei confronti degli animali non-umani, tali trasformazioni sono state promosse soprattutto come l'affermazione di nuovi principi etici più che come un aspetto importante della revisione del contratto tra scienza e società.

L'immagine originaria e tradizionale che la comunità scientifica ha trasmesso di sé, e che ancora talora emerge, è l'ideale della "repubblica della scienza" e del suo connaturato "ethos" di Michael Polanyi e Robert Merton¹. Nell'idealizzazione della scienza proposta da Polanyi e Merton nel secondo dopoguerra – per riaffermarne il valore proprio quando la fiducia del pubblico cominciava a incrinarsi – validità ed eticità della conoscenza rappresentano un binomio indissolubile. Metodo e pratica della scienza sono parte di un *ethos* che forgia anche l'integrità morale degli scienziati, giustificandone l'autoreferenzialità di governo epistemico ed etico.

Le 3R di Russell e Burch sono storicamente ispirate a questa visione, pur con l'intento riformatore che le caratterizzò al loro apparire. Russell e

Burch si rivolgevano alla comunità scientifica dall'"interno", per suggerire che la buona scienza doveva allinearsi all'etica nell'esigere rigorose pratiche di *refinement*, *reduction* e *replacement* per la sperimentazione animale. La visione dell'etica e della *sound science* che Russell e Burch proponevano alla fine degli anni Cinquanta alla comunità scientifica sono ciò che l'Unione Europea (peraltro come numerosi altri ordinamenti) ha reso giuridicamente vincolante a partire dalla Direttiva 86/609/CEE fino alla Direttiva 63/2010/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. La sperimentazione non ha giustificazioni morali accettabili, ma solo una giustificazione antropocentrica che deve tendere alla progressiva eliminazione di essa a favore di pratiche non-offensive.

Ma l'implementazione legislativa di comportamenti prima affidati alla libera e responsabile coscienza degli scienziati non esprime soltanto la necessità di rendere le condotte connesse al benessere animale definite, vincolanti ed esigibili, ma è anche il segno di un differente rapporto tra scienza e società.

Le norme che hanno progressivamente governato la sperimentazione animale sono anche il riflesso di un cambiamento nella gestione della scienza nelle *knowledge-based societies* dove, se la conoscenza scientifica sempre più legittima le decisioni pubbliche, tale legittimazione richiede al tempo stesso un accreditamento pubblico della scienza, anche alla luce dei diritti di cittadinanza scientifica. La scienza deve proporsi pubblicamente in modo accurato, trasparente e

¹ M. POLANYI, *The Republic of Science*, in *Minerva*, 1962, I, 54-73; R. MERTON, *Science and Democratic*

Social Structure, in *Social Theory and Social Structure*, New York, 1968, 604-615.

credibile, deve essere rispettosa delle norme e restare aperta a forme estese di valutazione².

In questo senso sembra muoversi anche la sentenza del Consiglio di Stato del febbraio 2021³ nell'accogliere il punto procedurale – e scientifico-normativo — avanzato dalla LAV (Lega Anti-Vivisezione), che punta il dito contro un modo di fare scienza che, per essere in linea con la legge, non può più essere autoreferenziale e deve mostrare la validità dei propri asserti. Non basta dire che la sofferenza degli animali è stata minimizzata, ma bisogna mostrare in modo preciso e accurato come ciò è stato fatto. «Sia il parere dell'Organismo preposto al benessere animale che la valutazione tecnico scientifica del Consiglio Superiore di Sanità, infatti, non hanno in alcun modo motivato sul progetto, limitandosi a riportare alcune considerazioni senza approfondimento critico» (par.3). «[È] doveroso e imprescindibile condurre gli esperimenti assicurando di infliggere alle cavie la minore sofferenza possibile. Solo con tale impegno, che deve essere posto a presupposto dell'inizio dell'attività, è possibile accettare il sacrificio di animali, esseri senzienti». Ciò si traduce nell'«obbligo imprescindibile [...] di effettuare e depositare rapporti periodici e frequenti», per attestare che «nonostante le pratiche condotte sui macachi, è rispettato il “benessere animale” di cui all'art. 13 del vigente Trattato europeo» (par.10).

Il dibattito pubblico sulla sperimentazione animale resta ancora lontano da ciò che una società democratica della conoscenza esige. Benché il benessere animale rappresenti un obbligo di

legge, tale obbligo non è ancora culturalmente avvertito come allineamento tra scienza e società e come legittima esigenza di trasparenza, ma come l'indebita colonizzazione giuridica dell'etica della comunità scientifica⁴.

Ciò che ancora manca nella nuova cultura scientifica e normativa sugli animali è un dialogo improntato a un'analisi più fine e circostanziata dell'intero ventaglio dei metodi sperimentali disponibili, dei settori dove gli animali appaiono sostituibili oppure ancora imprescindibili, dell'attendibilità dei modelli proposti, della validità dei campioni statistici, della problematicità dei risultati inutilmente duplicati e di quelli non riproducibili⁵. Solo questo cambiamento di paradigma argomentativo e comunicativo può progressivamente contribuire a un rapporto tra scienza e società sulla sperimentazione animale non solo più in linea con la migliore epistemologia ed etica della scienza, ma anche con una più efficace protezione degli animali non-umani. Se l'identità europea è orientata alla conoscenza, il crescente rispetto per gli animali deve essere parte di tale identità.

² N. PITRELLI, M. TALLACCHINI, *Nuova scienza, nuova politica. Per una democrazia della conoscenza*, Tricase, 2021.

³ Consiglio di Stato, Sezione Terza, N. 01186/2021REG.PROV.COLL., 08/02/2021.

⁴ M TALLACCHINI, *Gli animali nella “società europea della conoscenza”: contraddizioni e prospettive*, in *Animal Studies*, IV, 12, 2015, 9-30.

⁵ Environmental Protection Agency (EPA), *EPA New Approach Methods Work Plan: Reducing Use of Animals in Chemical Testing*, June 2020, https://www.epa.gov/sites/production/files/2020-06/documents/epa_nam_work_plan.pdf (ultimo accesso 18 aprile 2021).

Sperimentazione animale: un dibattito privo di senso?

Giacomo Rizzolatti

Professore emerito; Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università di Parma e Istituto di Neuroscienze, CNR, Unità di Parma.

Mail: giacomo.rizzolatti@unipr.it

Per anni gli animalisti hanno bombardato l'opinione pubblica con scritti, manifesti, video, ecc. contrari all'uso degli animali a scopo scientifico. I loro argomenti erano e sono essenzialmente tre: 1) la sperimentazione animale non serve, 2) la sperimentazione animale può essere sostituita con metodi alternativi, 3) gli animali da esperimento, sono esseri senzienti che durante gli esperimenti soffrono terribilmente.

Per capire la debolezza del primo argomento basta guardare i dati ufficiali della *American Medical Association* (AMA). La quantità di progressi che sono stati fatti grazie alla sperimentazione animale è impressionante; tanto per citarne alcuni, si va dal trapianto di cuore, al trattamento dell'insufficienza coronarica, dall'uso degli anticorpi monoclonali in varie patologie, all'uso delle ciclosporine come farmaco antirigetto. A questo bisogna aggiungere l'aumento delle nostre conoscenze fisiologiche, farmacologiche e biochimiche che hanno permesso lo sviluppo di nuove tecniche e di nuovi farmaci. Infine in questo periodo di pandemia è interessante leggere cosa dice l'AMA a proposito della poliomielite. «I vaccini contro la poliomielite, ottenuti *usando i primati*, hanno ridotto il numero di casi di paralisi negli Stati Uniti da 58,000 nel 1952, picco dell'epidemia, a 4 (quattro) nel 1984». Ottimo esempio di come l'uso degli animali in medicina sia inutile!

Il secondo argomento è grottesco. Si suggerisce di usare, invece degli esperimenti sugli animali, modelli matematici, possibilmente implementati su computer. Sono tecniche che i ricercatori conoscono, ovviamente da anni. Si tratta infatti di metodologie complementari alla sperimentazione animale e non di metodologie sostitutive. Un argomento che fa molta presa sull'opinione pubblica è la presunta sofferenza degli animali sottoposti agli esperimenti scientifici. Si tratta di un'affermazione che fa molto presa sulle persone che non conoscono le procedure scientifiche. Per controbattere questo pregiudizio, anche qui userò dati ufficiali. Dai dati dell'AMA risulta che il 94% degli animali da esperimento *non sono esposti a sofferenza*, e questa è ridotta al minimo, in termini di durata, da farmaci che leniscono il dolore. Rimane il 6% degli esperimenti in cui gli animali sono sottoposti a procedure che provocano dolore. Poiché lo scopo, però, di questi esperimenti è quello di mettere a punto farmaci che leniscano la sofferenza, ogni procedimento che la mitigasse ne vanificherebbe lo scopo,

Concludo con Darwin che, grande amante degli animali, fu in prima linea in dibattiti e proposte legislative per proibire le crudeltà allora inflitte agli animali per mero divertimento. Ebbene, nel suo libro sull'Origine dell' Uomo, pubblicato nel 1871, e di cui si celebra questo anno il 150esimo dalla pubblicazione, Darwin, dopo avere riconosciuto che gli animali sono esseri senzienti scrive «[...] la fisiologia non può progredire se non per mezzo di esperimenti su animali vivi e sono profondamente convinto che coloro che ritardano il progresso della fisiologia commettono un crimine contro l'umanità» (*I feel the deepest conviction that he who retards the progress of physiology commits a crime against mankind*).

Il difficile rapporto tra Scienza e Magistratura

Micaela Morelli

Professoressa ordinaria di farmacologia, Università degli Studi di Cagliari

Mail: morelli@unica.it

Sul fascino delle scoperte scientifiche e sull'utilità di queste, sembra non esistano dubbi, così come non esistono interpretazioni dubbie sul diritto alla salute che anzi tutti auspicano.

Tra queste affermazioni condivise, si frappongono però ideologie vecchie e nuove che, in quanto «complesso di credenze, opinioni, rappresentazioni, valori che orientano un determinato gruppo sociale» (definizione dall'enciclopedia Treccani), non si confrontano con il metodo scientifico verificabile, che raccoglie dati empirici basati su ipotesi e teorie che vengono vagliati e sottoposti ad una analisi rigorosa, logico-razionale. Accade quindi che gruppi sociali ideologicamente orientati e molto attivi, forti del loro grado di visibilità anche se in rappresentanza di una piccola parte della collettività, possano influenzare i decisori politici. Ricordiamo la fecondazione assistita, così come le disposizioni sul fine vita e il caso Englaro o dj Fabo, casi in cui la Corte Costituzionale è intervenuta per sopperire all'incapacità di decisione da parte del Parlamento, o al contrario, più recentemente, le decisioni dell'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) sulle terapie per il COVID-19 revocate dal Consiglio di Stato.

Il rapporto tra Scienza e Diritto è quindi tormentato e oscillante e in questo momento storico uno dei maggiori scogli che investono questo rapporto è costituito dalla regolamentazione della sperimentazione che utilizza gli animali. Sperimentazione permessa e disciplinata fin

dagli anni 80 e che ora è regolamentata in maniera molto rigida dal D.Lgs. 26/2014 che prevede un processo autorizzativo indipendente e rigoroso, atto a valutare il valore scientifico e la rilevanza delle prospettive per la salute dei futuri pazienti, insieme al rigore etico verso gli animali impiegati. Esistono quindi norme e regole che ci assicurano perché evitano abusi ed eccessi di ricerche fuori controllo.

Nel quadro della regolamentazione italiana, che recepisce la Direttiva Europea 63/2010, a causa dell'azione di lobbying delle associazioni animaliste esistono però una serie di limitazioni alla ricerca. In Italia sono presenti divieti che inaspriscono le normative europee a tutela degli animali tali da non consentire la sperimentazione sulle sostanze d'abuso e sugli xenotrapianti. Limitazioni giudicate eccessive dall'Unione Europea che ha aperto una procedura di infrazione contro l'Italia che rischia pesanti multe oltre a vedere i propri ricercatori svantaggiati nell'accesso ai fondi europei per la ricerca in quegli ambiti.

Di fatto, una guerra contro la Scienza poco conosciuta dai più, ma che anima una contrapposizione tra i ricercatori che chiedono che uno stato di diritto non faccia prevalere la "narrazione animalista", e le associazioni animaliste sempre più aggressive e spesso violente.

In questo quadro legislativo, si inserisce un caso recente ed emblematico del difficile rapporto tra Scienza e Magistratura. È il caso che ha visto due ricercatori, i professori Marco Tamietto e Luca Bonini, delle Università di Torino e Parma, protagonisti, loro malgrado, di una vicenda giudiziaria durata circa due anni. I due ricercatori nel 2019 avevano ricevuto un finanziamento da parte dello *European Research Council* (ERC), il più prestigioso ente di promozione della ricerca europeo, per svolgere il progetto *LightUp* che si propone di studiare un deficit della visione secondario, per esempio, ad un ictus e validare quindi

procedure riabilitative basate sui meccanismi di plasticità cerebrale.

A giugno 2019 a seguito di una campagna di disinformazione da parte delle associazioni animaliste, in particolare la Lega Anti Vivisezione (LAV), che promuove una serie di petizioni per fermare la ricerca, vengono intraprese azioni di contrasto di vario genere che raggiungono l'apice in una lettera anonima, corredata da un proiettile, e nell'aggressione al prof. Tamietto, spingendo la Digos a mettere i due ricercatori sotto scorta.

In questo clima di diffamazione e di denunce, nel gennaio del 2020, la III Sezione del Consiglio di Stato presieduta dal giudice Franco Frattini, accoglie la richiesta cautelare degli animalisti e sospende il progetto, chiedendo al Ministero della Salute di «fornire prova sull'impossibilità di trovare alternativa ad una sperimentazione invasiva sugli animali», ignorando che quanto richiesto è sempre una pre-condizione per l'approvazione di un progetto da parte dell'ERC e del Ministero della Salute. Ci si aspetterebbe che in sede giudiziaria un progetto di ricerca riconosciuto da tutti gli enti competenti debba essere tutelato, e invece «alla sbarra» finiscono proprio i ricercatori e le Università che ospitano il loro progetto. La scelta della III Sezione del Consiglio di Stato afferma di fatto la sindacabilità del dato scientifico in ambito giuridico e mette in luce un rapporto inappropriato tra Magistratura e Scienza.

Nel giugno 2020 l'azione giudiziaria sembra chiudersi perché il TAR del Lazio respinge con giudizio di merito la domanda di annullamento del progetto presentata della LAV, motivando «le censure dedotte dalla LAV come generiche e prive di fondamento in fatto e in diritto». Questo non basta, però, a chiudere il caso perché la LAV dopo avere impugnato la sentenza del TAR del Lazio deposita l'ennesimo ricorso che contesta le valutazioni tecnico-scientifiche del Consiglio Superiore di Sanità e di tutti gli organismi tecnici

indipendenti che hanno valutato scientificamente il progetto. Ricorso che solo dopo varie proroghe viene finalmente, respinto nel gennaio 2021, quando la III sezione del Consiglio di Stato lo respinge definitivamente confermando quanto deliberato dai comitati etici e dagli organismi per la tutela del benessere animale delle Università di Torino e Parma, il Ministero della Salute e il Consiglio Superiore di Sanità.

Due anni persi da un progetto di ricerca nella competizione internazionale, due anni in cui i giovani ricercatori reclutati dai professori Tamietto e Bonini hanno lasciato i laboratori in cui avrebbero dovuto svolgere le loro ricerche e i macachi hanno dovuto attendere tempi che si sono prolungati prima di essere utilizzati per gli scopi per cui erano stati acquistati.

Sapere che per motivi ideologici privi di qualunque base scientifica vengano limitate e ritardate importanti ricerche da parte della Magistratura che accoglie ricorsi infondati, è sconcertante in particolare per chi per la propria professione o perché coinvolto personalmente, vive ogni giorno la sofferenza umana legata a malattie che ancora attendono una cura. L'augurio è quindi che facendo tesoro di esperienze come quella descritte sopra, il potere giudiziario possa svolgere sempre meglio il ruolo di arbitro neutrale nella applicazione delle leggi.

La questione della sperimentazione animale in prospettiva bioetica

Luisella Battaglia

Professoressa ordinaria di filosofia morale, Università di Genova. Componente del Comitato Nazionale per la Bioetica

Mail: luisella.battaglia@unige.it

Il tema della sperimentazione animale, per la stessa complessità dei quesiti che solleva, la rilevanza degli interessi e dei valori in gioco, costituisce uno dei problemi cruciali del dibattito bioetico. Al di là infatti delle questioni pratiche e operative – quali gli usi corretti degli animali, quali i limiti degli esperimenti, quali i protocolli scientifici più adeguati – emergono, in questo settore cruciale della ricerca, interrogativi più ampi e radicali di etica filosofica. Da qui la consapevolezza che non è possibile rispondere a quesiti specifici su tale materia senza prima aver affrontato quelli che riguardano, da un lato, le ragioni e i valori in nome dei quali ci sentiamo autorizzati a disporre della vita degli animali e, dall'altro, la stessa immagine della scienza come sapere finalizzato sui cui obiettivi, metodi e strategie si impone una riflessione in termini di etica della responsabilità.

Potremmo pertanto identificare almeno due quesiti rilevanti, sotto il profilo bioetico, della sperimentazione animale:

- a) il problema dei *limiti*;
- b) il problema della intrinseca *liceità* di tale pratica.

Si tratta evidentemente di questioni che si pongono a diversi livelli di complessità collocandosi, la prima, all'interno di un discorso che presuppone la moralità della sperimentazione e intende regolargli, introducendo direttive e criteri, e

ponendosi invece, la seconda, in un atteggiamento di critica e di discussione dei presupposti stessi su cui la sperimentazione si fonda per saggiarne la validità e vagliarne le ragioni. Nel primo caso, il quesito riguarda i limiti cui lo spettatore deve attenersi, i doveri che gli si pongono, le misure da apprestare per evitare inutili sofferenze ai soggetti; nel secondo, ci si chiede se si debba interferire sul vivente, ove ciò risulti vantaggioso per l'uomo e se – e fino a che punto – questi abbia il diritto di disporre della vita e dell'integrità dei non umani.

In questi ultimi decenni si è registrato il passaggio, all'interno della comunità scientifica, da un atteggiamento definibile come *specismo radicale* – per cui gli animali si considerano come “cose”, eticamente indifferenti, nei cui confronti l'uomo non ha alcun tipo di doveri – a uno definibile come *specismo con sensibilità per gli interessi degli animali* – per cui si riconoscono negli animali degli esseri senzienti, dotati di interessi e, pur sostenendo la differenza qualitativa rispetto all'uomo, si accetta di procedere a una valutazione comparativa dei rispettivi interessi, in termini di analisi costi/benefici. L'ammontare della sofferenza causata e il numero e il tipo di animali impiegati concorrono a formare il cosiddetto “costo etico” di un esperimento, in rapporto al quale si valutano i meriti scientifici e i potenziali benefici per gli umani. Questo processo di sensibilizzazione è comprovato dall'adozione del “modello delle 3R” *Replacement, Reduction, Refinement* (sostituzione, riduzione, perfezionamento), formulato da William Russell e Rex Burch nel volume *The Principles of Human Experimental Technique* (1959). Al modello delle 3R si richiama esplicitamente un documento del Comitato nazionale per la bioetica *Metodologie alternative, comitati etici e obiezione di coscienza alla sperimentazione animale* (2009) che dedica molta attenzione alle metodologie

alternative, sottolinea l'importanza del ruolo dei comitati etici per la sperimentazione animale e sostiene l'esigenza di una qualificata *animal care*.

Quanto al secondo aspetto, per porre in questione la premessa fondamentale su cui si basa la sperimentazione animale – la liceità etica di fare ai non umani ciò che non faremmo mai agli umani – occorre che agli animali venga riconosciuto uno status morale che esiga da noi la considerazione dei loro interessi o diritti. A tal fine sono state elaborate negli ultimi decenni teorie filosofiche che, pur nella diversità degli approcci, appaiono accomunate dalla critica radicale allo *specismo*, e quindi al diritto che l'uomo si attribuisce di disporre a suo piacimento della vita degli animali. Grazie anche alla diffusione di tali dottrine, è maturata una crescente cultura del rispetto nei confronti delle altre specie e una diffusa consapevolezza dei problemi etici connessi alla ricerca. Da qui il sorgere, all'interno stesso della comunità scientifica, del fenomeno dell'*obiezione di coscienza alla sperimentazione animale*, che ha comportato conseguenze assai importanti. Innanzitutto, si è indebolito grandemente uno degli argomenti più classici opposto agli abolizionisti, quello, cioè, di collocarsi al di fuori della scienza, di sostenere le ragioni dell'oscurantismo contro quelle del progresso. Non si danno infatti, da un lato, le ragioni della scienza e, dall'altro, quelle dell'etica, ma piuttosto siamo di fronte a due modelli specularmente opposti di etica per la scienza. Ciò ha comportato la rivendicazione della validità scientifica e della legittimità etica delle metodologie che escludono l'impiego degli animali e, insieme, la richiesta di approntare quegli strumenti (istituti, centri di ricerca, fondazioni) che possano sostenere e incoraggiare tali ricerche.

La crescente sensibilità della società contemporanea nei confronti della questione animale ha

trovato una significativa espressione nella legge del 12 ottobre 1993, n. 413 che ha riconosciuto il diritto ai cittadini che «si oppongono alla violenza su tutti gli esseri viventi» di «dichiarare la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale». La legge prevede la possibilità per i medici, i ricercatori, il personale sanitario e per gli studenti universitari che si dichiarano obiettori di «non prendere parte direttamente alle attività e agli interventi specificamente e necessariamente diretti alla sperimentazione animale» e richiede che siano attivate, «all'interno dei corsi, entro l'inizio dell'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, modalità di insegnamento che non prevedano attività o interventi di sperimentazione animale.

Si può osservare che se la legge riconosce la libertà di coscienza della persona come diritto umano inviolabile e quindi tutela un bene-valore soggettivo, essa attribuisce un rilievo significativo anche al bene-valore oggettivo del benessere/vita animale. L'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale, nel suo collegarsi al *corpus* delle leggi animaliste, rappresenta pertanto un punto di svolta nel nostro ordinamento giuridico per il suo alto significato bioetico. In tal modo potrebbe aversi la promozione di una politica della ricerca rispettosa delle scelte etiche e dei valori espressi da una parte cospicua dell'opinione pubblica e della comunità scientifica e che tenga conto del carattere evolutivo dell'etica, e cioè di come i comportamenti e le opzioni possano mutare in relazione alle concezioni che gli uomini hanno di sé e della buona vita.

I limiti della sperimentazione con gli animali in Italia

Silvio Garattini

Presidente, IRCCS – Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”, Milano

Mail: garattini@marionegri.it

Se ce ne fosse stato bisogno, lo sviluppo rapido ed efficace dei vaccini anti SARS-Cov-2 ha dimostrato quanto sia stata importante la sperimentazione animale che si è giovata di varie specie: dal furetto, al hamster, ai primati non umani. Senza la sperimentazione animale non avremmo avuto altri vaccini e la disponibilità di molti farmaci che curano malattie e sofferenze e sono alla base dell'aumento della durata di vita delle popolazioni di tutto il mondo. Ciò nonostante, in Italia la sperimentazione animale è ostacolata in modo sistematico.

Il decreto legislativo n. 26 del 2014 ha recepito la direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, che era stata firmata da tutti i Paesi dell'UE per fare in modo che potessero operare nel campo della ricerca, tutti nelle stesse condizioni. Il nostro Parlamento, però, mostrando il ricorrente atteggiamento antiscientifico, ha realizzato la legge più limitativa di qualsiasi altro Paese industrializzato. Anche per utilizzare un solo topo occorre anzitutto compilare un complesso questionario e descrivere in grande dettaglio il protocollo della ricerca. Inoltre, va scritto un altro documento che descriva le ragioni della sperimentazione in modo che sia comprensibile anche ai non addetti ai lavori. Questa documentazione deve passare attraverso un Comitato etico per il benessere animale, deve essere valutato dall'Istituto Superiore di Sanità ed infine convalidato dal Ministero della Salute. Infine, per ogni progetto si deve pagare una tassa. L'insieme di queste procedure

burocratiche richiede in generale, se non vi sono obiezioni, fra i 4 e 6 mesi, tempi assolutamente incompatibili con le necessità della ricerca. Tempi terribilmente penalizzanti per il ricercatore italiano, già penalizzato per le scarse risorse disponibili, che non può collaborare e tanto meno competere con gli altri ricercatori europei per i fondi di ricerca.

Non solo, ma la nostra normativa non permette l'allevamento di alcune specie animali in Italia e, cosa assolutamente incredibile, proibisce alcune aree di ricerca. Ad esempio non si possono realizzare xenotrapianti, cioè trapianti d'organo attraverso diverse specie animali, un campo di ricerca estremamente importante che potrebbe migliorare una situazione che vede oggi una relativa carenza di organi rispetto alle necessità. Inoltre, non si possono condurre studi sulle droghe che inducono dipendenza negli animali in un'epoca in cui gli adolescenti sono esposti ad un gran numero di nuove sostanze chimiche che necessiterebbero di una adeguata ricerca degli effetti tossici immediati e nel tempo. Queste due proibizioni non hanno alcuna base razionale e non sono presenti in nessuna legge degli altri Paesi europei. In seguito alle proteste dei ricercatori, la proibizione di queste aree di ricerca ha avuto varie deroghe che, essendo annuali, non permettono di programmare ricerche significative, visto che sei mesi passano solo per l'approvazione.

È difficile capire per quali ragioni il Parlamento abbia preso queste decisioni antiscientifiche. Certamente sono importanti le pressioni dei movimenti animalisti trasversali ai partiti politici che rappresentano una fonte di voti superiori rispetto ai voti dei pochi ricercatori presenti in Italia. Va anche detto che, nonostante le argomentazioni dei ricercatori, non si riesce ad ottenere un cambiamento della legge che si auspica possa

Forum

recepire le regole europee, né più né meno di quanto hanno fatto gli altri Parlamenti in Europa.

